



**COMUNE DI ARNESANO**  
(Provincia di Lecce)

AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi

**DETERMINA**

N° 87 Registro del 02/12/2020 **Registro Generale N° 868 del 02/12/2020**

**Oggetto : RICOGNIZIONE ANNO 2019 E COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 PARTE STABILE (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018)**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 - Servizi Economico-Finanziari, Programmazione e Tributi**

Premesso che:

- ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti di gestione amministrativa;
- con delibere di C.C. n. 13 e n. 14 del 31/08/2020 con le quali sono stati approvati la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in risorse stabili, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, ccnl 22.01.2004 relative all'anno 2017, come certificate dal Revisore e risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, che ribadisce quanto segue: "La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziarie il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a

quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e , inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 04/12/2019 ad oggetto: "Ricognizione della spesa per P.O. 2016. Incremento fondo P.O. ai sensi dell'art. 11-bis del D.l. n. 135/2018, convertito in legge n. 12/2019 (Decreto Semplificazioni)", la Giunta Comunale ha deliberato:

- di avvalersi al fine di poter operare un aumento del Fondo destinato a remunerare le indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, della possibilità prevista dal richiamato dall'art. 11-*bis* il DL. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019 (cd. Decreto "Semplificazioni") che prevede *"Fermo restando quanto previsto dai commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario"*;
- di destinare, per le finalità indicate al punto precedente, la somma di euro 56.000,00 utilizzando a tal fine parzialmente le risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario;
- di dare atto che, costituito il Fondo di cui al precedente e proceduto alle assunzioni così come effettivamente programmate, permane della capacità assunzionale pari a Euro 16.089,51;
- di dare atto che la maggiorazione del Fondo destinato alla PO è contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557 *quater* e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 così come risulta dal parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012;

Viste le determine:

1. n. 660 del 11/12/2018 di Costituzione definitiva Fondo risorse decentrate per l'anno 2018 e la relazione tecnico- finanziaria al fondo;
2. n. 819 del 19/12/2019 ad oggetto: "Costituzione definitiva Fondo Risorse decentrate per l'anno 2019 personale dipendente comparto funzioni enti locali e la relazione tecnico-finanziaria al fondo;

Considerato che:

- per l'anno 2018 il Fondo delle risorse decentrate costituito era pari ad € 63.943,00;
- per l'anno 2019 il Fondo delle risorse decentrate costituito era pari ad € 64.741,97;

Preso atto infatti che il vigente D.Lgs. n. 75/2017, all'art. 23 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato" cosicché l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

Considerato che al fine di garantire il rispetto del limite di legge si contiene il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, senza necessità di operare alcuna ulteriore decurtazione del fondo del corrente anno rispetto a quelle già quantificate sopra, anche in considerazione del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note;

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all'Organo di revisione e senza essere necessaria un'ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;

Tenuto conto che il fondo risorse decentrate 2020, nell'importo definito nella sua componente stabile con la presente determinazione, di cui al prospetto allegato A, è parte integrante del presente provvedimento e rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Richiamato il D. Lgs. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;

Verificata la disponibilità di spesa negli stanziamenti del bilancio di previsione corrente esercizio per gli oneri relativi al fondo risorse decentrate anno 2020, nella sua componente variabile, da erogare a favore del personale dipendente dell'ente;

VISTO il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con D. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151, comma 4 e 183, comma 9.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, come evidenziato anche nel prospetto analitico allegato A, il Fondo delle risorse decentrate parte stabile come da allegato A;
3. di attestare che gli oneri relativi alla spesa per il Fondo risorse decentrate del presente determinato, trovano copertura negli appositi capitoli del bilancio corrente esercizio di competenza e precisamente Capitolo 330 Fondo incentivante, Capitolo 331 Oneri e Capitolo 370 IRAP;
4. di inviare il presente atto alla Responsabile del Servizio Personale, per gli adempimenti di competenza anche in relazione alle direttive che la Giunta comunale vorrà impartire alla delegazione trattante di parte pubblica, per la definizione della pre-intesa contrattuale decentrata;
5. di dare atto che a cura della Responsabile del Personale, tale provvedimento venga trasmesso alle OO.SS e le R.S.U. ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Dlgs 165/2001, per conoscenza dell'avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione finale del contratto decentrato parte normativa ed economica;
6. di riservarsi l'approvazione del fondo definitivo, anche per la parte variabile, tanto ai sensi degli istituti contrattuali che per gli eventuali indirizzi che vorrà dare la Giunta comunale;
7. di inoltrare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis ,comma 1, del Dlgs 165/2001, all'organo di revisione per comunicare l'avvio del procedimento;
8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente – Personale – Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Tiziana CHIRICO

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria degli importi di seguito elencati :

N.	Anno	Cap.	Articolo	T.	F.	S.	I.	Descrizione	Importo	N. Imp.	N.Subimp.

Arnesano, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dott.ssa Tiziana CHIRICO

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### N. 1151 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 04/12/2020 al 19/12/2020 all'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Tiziana CHIRICO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Arnesano, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Tiziana CHIRICO